

OSSERVAZIONI

Nella seduta del Consiglio Regionale del 21 Dicembre 2004 veniva approvata la legge Regionale n.1/2005 “Norme per il governo del territorio”, legge andata in pubblicazione sul BURT n.2 del 12 Gennaio 2005.

La sopracitata legge nel Titolo I – Disposizioni generali, Capo I – Principi generali dell’Articolo 1 – Oggetto e finalità della legge al comma 1 cita: *“La presente legge detta le norme per il governo del territorio, promuovendo, nell’ambito della Regione, lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidano sul territorio medesimo. A tal fine, lo svolgimento di tali attività e l’utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni, l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento dei beni comuni, pur nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.”*

Si specifica meglio poi al comma 2 punto e): *“Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione, perseguono, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:*

e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio;”

Si arriva a definire con l’articolo 4 anche le invarianti strutturali: *“Le risorse, i beni e le regole relative all’uso, individuati dallo statuto di cui all’articolo 5, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, costituiscono invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.”*

A seguire nell’articolo 5 – Statuto del territorio, comma 2, si individua quale strumento è utilizzato per i Comuni, le Province e la Regione al fine dell’individuazione delle succitate invarianti strutturali: *“Lo statuto di cui al comma 1 assume e ricomprende, all’interno dello specifico strumento di pianificazione territoriale, le invarianti strutturali di cui all’articolo 4, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo in tal modo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata, delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile ai*

sensi degli articoli 1 e 2.”

In base a tutto quanto sopraesposto, e all'insindacabile constatazione che la zona individuata dal progetto è inserita in un ambiente già fortemente antropizzato, inserito dal Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2004-2006 della Toscana tra le zone di criticità ambientale (*cap.3.5.9.1.1, pag.229: “Con decisione G.R. n. 15 del 3/2/2003 è stata individuata l'area di criticità ambientale del distretto cartario e questa identificata con il SEL 5 “Area Lucchese” (Deliberazione Consiliare n.219 del 26 Luglio 1999), comprendente 7 Comuni. In seguito alla concertazione con le Provincie, è stato deciso di inserire anche il comune di Borgo a Mozzano all'interno della zona di criticità in oggetto.”*),

SI CHIEDE

all'amministrazione Provinciale addetta alla valutazione di impatto ambientale di procedere alla modifica del proprio *Piano territoriale di coordinamento* definito dall'Articolo n.51 della suddetta legge Regionale n.1/2005, al fine di poter ricomprendere il Comune di Borgo a Mozzano nelle zone soggette a invariantsi strutturali meglio definite nell'Articolo n.4 presente nella già citata legge Regionale n.1/2005.

Barga li, 24/10/2008

Amici di Beppe Grillo, Lucca